

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 463)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 aprile 1959
(V. Stampato n. 524)*

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(SPATARO)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(SEGNI)

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 14 APRILE 1959

Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione
del promontorio di San Benigno in Genova

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni quaranta.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 38 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.